



## Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

### SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

#### RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....

#### GENERALITA' DEL CREDITORE:

Coniugi PEZZUTO Giuseppe (C.F. PZZGPP56M31L383S) e PERROTTA Mariabeatrice (C.F. PRRMBT55T52I930E)

#### OGGETTO DELLA SPESA:

Indennità per illegittima occupazione di terreno per il periodo 09/04/2008-31/12/2021 e acquisizione del terreno per la realizzazione di parcheggi a raso e allargamento di Via G. Elia (rif. *Sentenza del TAR Lecce n. 1173/2013 e Sentenza TAR Lecce n. 1350/2021 sul ricorso per ottemperanza*)

#### IMPORTO DEL DEBITO:

Coniugi PEZZUTO-PERROTTA (rif. Sentenza TAR Lecce n. 1350/2020)		
a)	Indennizzo determinato per illegittima occupazione dal 09/04/2008 al 01/05/2018 e relativi interessi legali	7.311,00 €
b)	Interessi legali dal 01/05/2018 al 31/05/2022	115,36 €
c)	Valore venale del terreno al 31/05/2022	14.133,24 €
d)	Totale dovuto	21.559,60 €
e)	Importo transatto	19.500,00 €
	Totale da pagare	19.500,00 €

#### TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 194 del Tuel)

- sentenza esecutiva (lett. a);
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione (lett. b);
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (lett. c);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d);
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

#### RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO

Il debito è da considerarsi collegato e derivante dal debito fuori bilancio già riconosciuto con deliberazione di C.C. n. 59 del 12/11/2021 relativo al contenzioso tra i germani Leo Vincenzo e Marcello e il Comune di Trepuzzi per illegittima occupazione di un terreno in Via G. Elia (Zona Monaco), a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Il debito deriva da situazioni e contingenze pregresse, antecedenti l'entrata in servizio dello scrivente in qualità di Responsabile di questo settore (rif. Sentenza del TAR Lecce n. 1173/2013), nelle quali lo stesso è subentrato soltanto nell'ambito del ricorso di ottemperanza azionato dai ricorrenti suindicati germani Leo Vincenzo e Marcello.

In estrema sintesi, a seguito dell'azione giudiziale mossa dai germani Leo Vincenzo e Marcello, eredi di Leo Cosimo e già proprietario di un terreno (Fig. 20 ex P.lla 103) sito nel Comune di Trepuzzi, alla via Giuseppe Elia, tipizzato come "zona C di espansione" dal Piano Particolareggiato della c.d. "Zona Monaco", per l'occupazione illegittima da parte dell'Ente di una porzione di tale terreno, con Sentenza n. 1173 del 22/05/2013 il TAR Lecce ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a ricevere l'indennità per l'illegittima occupazione del terreno da determinarsi secondo le disposizioni del Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (DPR n. 327/2001). Nell'inerzia dell'Ente, i ricorrenti hanno richiesto l'esecuzione della sentenza presentando in data 17/11/2015 allo stesso TAR il ricorso per ottemperanza della stessa sentenza.

Nell'ambito del giudizio di ottemperanza, il Tribunale ha nominato un Verificatore (ing. Antonio IAIA) a cui è stato assegnato il compito di determinare il valore venale del fondo al momento dell'illegittima occupazione, nonché di quantificare il quantum spettante ai ricorrenti in applicazione dei criteri indicati nella sopra detta Sentenza n. 1173/2013.

In data 04/06/2018, dopo l'attività istruttoria svolta con il supporto degli uffici comunali, il Verificatore ha consegnato al Tribunale la propria relazione contenente la determinazione del valore venale del bene e della relativa indennità per illegittima occupazione e interessi legali per il periodo dal 23/11/1992 al 30/04/2018. A seguito di successiva e ulteriore istruttoria degli uffici comunali è poi emerso che i germani Leo Vincenzo e Marcello, a far data dal 09/04/2008, avevano ceduto a terzi (**coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Mariabeatrice**) il terreno in oggetto, circostanza che ha indotto il Verificatore a consegnare in data 14/06/2018 un aggiornamento della propria relazione nella quale l'indennità per illegittima occupazione è stata rideterminata considerando il periodo dal 23/11/1992 al 08/04/2008 con relativi interessi legali calcolati al 30/04/2018.

A seguito del fallimento dei tentativi di conciliazione tra l'Ente e i germani Leo Vincenzo e Marcello, con Sentenza n. 1350/2021, notificata in data 14/09/2021, il TAR Lecce, riconoscendo le ragioni dell'Ente, si è così pronunciato sul ricorso per l'ottemperanza della Sentenza n. 1173/2013, condannando l'Amministrazione Comunale al pagamento dell'indennità per illegittima occupazione del terreno così come determinata dal Verificatore nella propria Relazione di aggiornamento, oltre alle spese legali e le competenze del Verificatore, riconoscendo di fatto piena operatività dei criteri di calcolo assunti dal Verificatore.

Come già ricordato innanzi, con deliberazione di C.C. n. 59 del 12/11/2021 (*Allegato 3*) è stata quindi riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del D.Lgs n. 167/2001 per l'occupazione illegittima del terreno in oggetto, determinando in € 19.792,66 la somma da corrispondere ai germani Leo Vincenzo e Marcello per il periodo di possesso dal 23/11/1992 al 08/04/2008, incluse spese legali e interessi. Nello stesso procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio si dava anche atto che erano in corso le trattative con i nuovi proprietari del terreno (coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Mariabeatrice) per l'acquisizione dell'area, a titolo di procedimento equivalente all'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, esistendo di fatto già un accordo di massima in via di definizione.

Tutto ciò premesso, con nota pec del 18/05/2022, acquisita al prot. n. 6865 del 19/05/2022, i coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Maria Beatrice, in qualità di attuali proprietari delle aree in oggetto, con riferimento alla predetta deliberazione di C.C. n. 59 del 12/11/2021, richiedevano ed invitavano l'Ente al pagamento delle somme spettanti, riservandosi di adire le vie legali in caso di mancato riscontro.

Con nota prot. 009079 del 01/07/2022, allegata alla presente relazione come *Allegato 1*, riscontrando la nota di cui al capoverso precedente, il sottoscritto aveva quantificato le somme spettanti alla data del 31/05/2022 sia a titolo di indennità di occupazione illegittima del terreno sia a titolo di acquisizione dello stesso, per l'importo di € 21.559,60, come di seguito riportato a stralcio:

- ❖ **Determinazione dell'indennità di occupazione illegittima dal 09/04/2008 al 31/05/2022:** per la determinazione dell'indennità dovuta per il periodo in questione si è fatto riferimento alle due relazioni del Verificatore, la prima riferita all'indennità per l'occupazione per il periodo dal 23/11/1992 al 30/04/2018 (€ 25.452,02 inclusi interessi) e la seconda, di aggiornamento, riferita al periodo dal 23/11/1992 al 08/04/2008 (€ 18.141,02); è facile così ricavare per differenza l'indennità per l'occupazione illegittima per il periodo dal 09/04/2008 al 30/04/2018, pari ad € 7.311,00; su tale somma sono poi stati calcolati gli interessi legali dal 01/05/2018 al 31/05/2022 pari ad € 115,36, come da documentazione in atti.
- ❖ **Determinazione del valore venale del terreno:** per tale determinazione si è fatto sempre riferimento a quanto riportato nella relazione del Verificatore che fissa in 90,00 € per mq il valore venale del terreno al 1992. La superficie del terreno oggetto di acquisizione, oggi identificato al Fg. 20 P.IIa 818, è di 83,00 mq, determinando così il valore venale del bene al 1992 in € 7.470,00; tale valore, utilizzando lo strumento Rivaluta di ISTAT, è stato poi attualizzato al 31/05/2022 in € 14.133,24.

Con la stessa nota prot. 009079 del 01/07/2022 si proponeva in via transattiva il pagamento della somma di € 19.500,00 a saldo e stralcio della vicenda, secondo lo schema di accordo allegato alla predetta nota e alla

presente relazione (*Allegato 2*).

Con nota pec del 07/07/2022 i coniugi Pezzuto-Perrotta riscontravano positivamente la proposta dell'Ente accettandone pienamente le condizioni.

Per tutto quanto sopra riportato, ritenendo pienamente sussistere le condizioni di utilità e convenienza dell'Ente, si propone al Consiglio Comunale di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 19.500,00, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in favore dei coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Mariabeatrice, come sopra generalizzati, quale indennità di occupazione illegittima del terreno distinto in catasto al Fg. 20 P.IIa 818 (ex 103) per il periodo 09/04/2008 ad oggi e quale acquisizione dello stesso al patrimonio dell'Ente a titolo di procedimento equivalente all'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Allegati:


- *Allegato 1*: Nota UTC prot. 009079 del 01/07/2022 per proposta transattiva
- *Allegato 2*: Schema atto di transazione
- *Allegato 3*: Deliberazione di C.C. n. 59 del 12/11/2021 e relazione istruttoria del 02/11/2021

Trepuzzi, 7 luglio 2022



Il Responsabile del Settore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Pezzuto', written over the printed text 'Il Responsabile del Settore'.





## Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE**

Prot.

**Giuseppe PEZZUTO**

**Mariabatrice PERROTTA**

[giuseppe.pezzuto@ingpec.eu](mailto:giuseppe.pezzuto@ingpec.eu)

**OGGETTO: Indennità per illegittima occupazione di terreno per il periodo dal 09/04/2008 all'attualità e acquisizione del terreno Fg. Fig. 20 P.IIa 818 (ex 103) per la realizzazione di parcheggi a raso e allargamento di Via G. Elia**

**Riscontro Vs. pec del 18/05/2022**

In relazione alla Vs. pec in oggetto con la quale, con riferimento alla deliberazione di CC n. 59 del 12/11/2021, si chiede il pagamento delle somme dovute a titolo di illegittima occupazione dal 09/04/2008 ad oggi, si riscontra quanto di seguito riportato.

### **Premessa**

Con riferimento alla predetta deliberazione di C.C. n. 59 del 12/11/2021, si segnala che la determinazione delle indennità da corrispondere ai germani Leo Vincenzo e Marcello, periodo dal 23/11/1992 al 08/04/2008, è stata determinata nella Sentenza di ottemperanza del TAR Lecce n. 1350/2021 sulla scorta delle valutazioni tecniche effettuate dal Verificatore nominato dallo stesso Tribunale.

Oltre al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità per occupazione illegittima, al fine di chiudere l'intera vicenda, questo Ente intende altresì procedere all'acquisizione del terreno.

Ciò detto, considerando che le richieste in oggetto derivano e provengono dallo stesso procedimento per cui i germani Leo hanno avviato azione legale nei confronti di questo Ente, appare del tutto naturale utilizzare gli stessi criteri per la determinazione dell'indennità che deve esserVi riconosciuta.

**Determinazione dell'indennità di occupazione illegittima dal 09/04/2008 al 31/05/2022:** per la determinazione dell'indennità dovuta per il periodo in questione si è fatto riferimento alle due relazioni del Verificatore, la prima riferita all'indennità per l'occupazione per il periodo dal 23/11/1992 al 30/04/2018 (€ 25.452,02 inclusi interessi) e la seconda, di aggiornamento, riferita al periodo dal 23/11/1992 al 08/04/2008 (€ 18.141,02); è facile così ricavare per differenza l'indennità per l'occupazione illegittima per il periodo dal 09/04/2008 al 30/04/2018, pari ad € 7.311,00; su tale somma sono poi stati calcolati gli interessi legali dal 01/05/2018 al 31/05/2022 pari ad € 115,36, come da documentazione in atti.

**Determinazione del valore venale del terreno:** per tale determinazione si è fatto sempre riferimento a quanto riportato nella relazione del Verificatore che fissa in 90,00 € per mq il valore venale del terreno al 1992. La superficie del terreno oggetto di acquisizione, oggi identificato al Fig. 20 P.IIa 818, è di 83,00 mq, determinando così il valore venale del bene al 1992 in € 7.470,00; tale valore, utilizzando lo strumento Rivaluta di ISTAT (Allegato 7), è stato poi aggiornato al 31/05/2022 in € 14.133,24.

**A seguito dei conteggi sopra riportati, la somma complessivamente dovuta per occupazione illegittima dal 09/04/2008 al 31/05/2022 e per l'acquisizione dello stesso, è stata determinata in complessivi € 21.559,60.**



## Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE**

Tutto ciò premesso, si propone, a titolo di accordo transattivo, la somma omnicomprensiva di € 19.500,00 a saldo e stralcio di quanto dovuto per l'occupazione illegittima del terreno distinto in catasto al Fg. 20 P.IIa 818 (ex 103) per il periodo 09/04/2008 ad oggi e per la cessione dello stesso all'Ente, a titolo di procedimento equivalente all'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e smi.

In caso di accettazione della proposta come sopra formulata, dovrà essere sottoscritto accordo transattivo, come da schema allegato, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

In attesa di cortese riscontro si inviano cordiali saluti

Trepuzzi, 1 luglio 2022



Il Responsabile di Settore  
**Ing. Giancarlo FLORIO**

*(firma a mezzo stampa ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. 39/1993 e s. m. e i.)*



**COMUNE DI TREPUIZZI**

**(Provincia di Lecce)**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE**

\*\*\*

**ATTO DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA LE PARTI**

\*\*\*

**OGGETTO: Indennità per illegittima occupazione per il periodo dal 09/04/2008 al 31/12/2021 e acquisizione alla titolarità pubblica di un terreno sito in Via G. Elia Fg. 20 P.IIa 818 (ex 103) in attuazione della Sentenza del TAR Lecce n. 1173/2013**

\*\*\*\*\*

Il giorno **xx** (xxxx) del mese di **aprile** dell'anno **2022** (duemilaventidue), nella sede comunale tra i signori:

- ing. **Giancarlo Florio**, nato a Lecce, il 28/02/1973, residente a Lecce in Via Nicola Vacca n. 50, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trepuzzi, C.F. 00463680751 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione;
- i coniugi **Giuseppe Pezzuto**, nato a Trepuzzi (Le), il 31/08/1956, C.F. PZZGPP56M31L383S, e **Mariabeatrice Perrotta** nata a Squinzano (Le) il 12/12/1955, C.F. PRRMBT55T52I930E, entrambi residenti in Trepuzzi, alla Via **xxxxxxxxx**, in qualità di attuali proprietari del terreno distinto in catasto al Fg. 20 P.IIa 818;

**Premesso:**

- il precedente proprietario del terreno (Cosimo Leo e poi come eredi i germani Leo Vincenzo e Marcello) ha mosso ricorso contro il Comune di Trepuzzi per l'occupazione illegittima di una porzione di una porzione di terreno (Fg. 20 ex P.IIa 103) sito nel Comune di Trepuzzi, alla via Giuseppe Elia, tipizzato come "zona C di espansione" dal Piano Particolareggiato della c.d.

"Zona Monaco";

- con Sentenza del TAR Lecce n. 1173 del 22/05/2013, il Tribunale ha accolto il ricorso presentato riconoscendo ai ricorrenti il diritto a ricevere l'indennità per l'illegittima occupazione del terreno da determinarsi secondo le disposizioni del Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (DPR n. 327/2001);

- con contratto di compravendita del Notaio Stefania Pallara Rep. 8651 – Raccolta n. 6096 del 09/04/2008, Registrato a Lecce il 06/05/2008 al n. 2671 1 T, i ricorrenti germani Leo Vincenzo e Marcello hanno ceduto la proprietà del terreno ai coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Mariabeatrice;

- nell'inerzia dell'Ente, i ricorrenti germani Leo hanno successivamente richiesto l'esecuzione della predetta sentenza presentando ricorso per ottemperanza conclusosi poi con la Sentenza del TAR Lecce n. 1350/2021 che ha determinato, per tramite dell'intervento di un Verificatore nominato dal Tribunale, l'ammontare dell'indennità di occupazione illegittima spettante ai ricorrenti Leo Vincenzo e Marcello;

- con deliberazione di C.C. n. 59 del 12/11/2021 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del D.Lgs n. 167/2001 per l'occupazione illegittima del terreno in oggetto, così come determinata nell'ambito del giudizio di ottemperanza, da corrispondere ai germani Leo Vincenzo e Marcello per il periodo di possesso dal 23/11/1992 al 08/04/2008, incluse spese legali e interessi.

- nello stesso procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio sopra richiamata, l'Amministrazione Comunale dava altresì atto che erano in corso le trattative con i nuovi proprietari del terreno (coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Mariabeatrice) per l'acquisizione dell'area, a titolo di procedimento equivalente all'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;

**Considerato** che nell'ambito dei successivi incontri con questo ufficio tecnico, gli attuali



proprietari del terreno in oggetto, pur dimostrando una volontà concertativa alla definizione della vicenda, hanno comunque manifestato l'intenzione di far valere i propri diritti in ambito giudiziale in caso di mancata soddisfazione del loro legittimo interesse di vedersi riconosciute le somme spettanti a titolo di indennità per illegittima occupazione e di acquisizione del terreno;

**Visto** che per quanto sopra, così come riportato nella relazione tecnica predisposta dall'ing. Florio, le somme spettanti a titolo di occupazione illegittima del terreno in oggetto per il periodo dal 09/04/2008 al 31/12/2021 e a titolo di acquisizione dello stesso a titolo di procedimento equivalente all'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, sono state complessivamente determinate in € 20.966,77.

**Considerato** che nell'ambito del reciproco interesse e al fine di evitare ulteriori procedimenti giudiziali, le parti convengono quanto segue:

a) di fissare la somma dovuta per l'indennità di occupazione illegittima del terreno in oggetto per il periodo 09/04/2008 ad oggi e per acquisizione dello stesso al patrimonio dell'Ente a titolo di procedimento equivalente all'acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e smi, in € 19.500,00 onnicomprensiva;

b) il Comune di Trepuzzi si obbliga a corrispondere in favore dei coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Mariabeatrice la somma pattuita in una unica soluzione entro il termine ultimo del 30/11/2022;

c) i coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Mariabeatrice si impegnano a cedere al Comune di Trepuzzi, che si impegna ad acquisire, la proprietà del terreno distinto in Catasto al Fg. 20 P.IIa 818 del Comune di Trepuzzi di consistenza pari a 83,00 mq, già occupato e trasformato dall'Amministrazione Comunale in assenza di qualsiasi atto di esproprio;

d) al versamento integrale di quanto pattuito, i coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Mariabeatrice non avranno più nulla a pretendere nei confronti del Comune di Trepuzzi;

e) per effetto del seguente accordo, i coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Mariabatrice si impegnano a rinunciare a qualsiasi azione giudiziale in danno al Comune di Trepuzzi relativamente al terreno in oggetto, fatto sempre salvo la possibilità di ricorrere ad azione giudiziale in caso del mancato rispetto degli obblighi assunto con il presente atto da parte del Comune di Trepuzzi;

f) per effetto dell'avvenuta sottoscrizione del presente accordo, i coniugi Pezzuto Giuseppe e Perrotta Mariabatrice si obbligano a sottoscrivere, senza ulteriormente pretendere alcunché, ogni eventuale e necessario atto per il trasferimento della proprietà del terreno in oggetto e il Comune di Trepuzzi si accollerà tutti gli oneri e/o le spese derivanti dalla formalizzazione della cessione dell'area, quali a titolo di esempio: spese contrattuali, di registrazione, di trascrizione, catastali, ecc).

\*\*\*\*\*

Le parti

**ing. Giancarlo Florio**

**Pezzuto Giuseppe**

**Mariabatrice Perrotta**



# COMUNE DI TREPUIZZI

## PROVINCIA DI LECCE

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 59 DEL 12/11/2021

**OGGETTO:** Riconoscimento debiti fuori bilancio a seguito di sentenze (lett. a-comma 1-art. 194 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) - Germani LEO Vincenzo e LEO Marcello per illegittima occupazione terreno in Via G. Elia (Zona Monaco)

L'anno 2021 e il giorno 12 del mese di novembre alle ore 17:00 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Caretto Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Greco Alessio	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Rampino Giuseppe	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Capodieci Alessandro	X	
Giurgola Gabriella	X	
Fronzi Giacomo		X
Pezzuto Marco	X	
Orlandi Katia	X	
Nicolaci Alessandra	X	
Perrone Giovanni		X
Renna Oronza Lucia	X	
Sanghez Maria Assunta	X	

Presenti: N° 15 assenti: N° 2. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ins. Anna Maria CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

Relaziona il Consigliere Comunale Marco Pezzuto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) *sentenze esecutive;*

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

**ATTESO** che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

**DATO ATTO** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**CONSIDERATO** che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

**VISTO** che, ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

**CONSIDERATO:**

- che il comma 1, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;
- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un

fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**CONSIDERATO** che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

**VISTO** che con sentenza del TAR Lecce – Sezione I n. 1173/2013, regolarmente notificata all'Ente in data 04/04/2014, il Comune di Trepuzzi è stato riconosciuto colpevole di illegittima occupazione di un'area di circa 150 mq (parte del terreno di cui al Fg. 20 ex P.IIa 103) ubicata in Via G. Elia (nella cd. Zona Monaco) di proprietà dei ricorrenti germani LEO Vincenzo e LEO Marcello (eredi di LEO Cosimo), occupata sine titolo dal Comune di Trepuzzi nell'ambito dei lavori di realizzazione di parcheggi e allargamento della sede stradale nella cd. Zona Monaco, la cui indennità doveva essere determinata dal Comune secondo le disposizioni di cui al DPR n. 327/2001 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che nella stessa Sentenza n. 1173/2013 il Comune era stato altresì obbligato ad attivare le procedure per l'acquisizione dell'area ai sensi dell'art. 42bis del DPR n. 327/2001 e s.m.i.;

**VISTO** che, nell'inerzia dell'Ente, i ricorrenti hanno avviato innanzi al TAR il ricorso per l'ottemperanza della suddetta Sentenza, conclusosi con la Sentenza n. 1150/2021 regolarmente notificata all'Ente in data 14/09/2021, con la quale l'Amministrazione Comunale è stata condannata al pagamento nei confronti dei ricorrenti della somma omnicomprensiva di € 19.792,66 a titolo di indennità per illegittima occupazione dell'area in oggetto per il periodo dal 23/11/1992 al 08/04/2008, ivi incluse le spese legali e gli interessi legali al 31/10/2021;

**VISTO** altresì che nella stessa Sentenza n. 1150/2021, sono state altresì poste a carico dell'Ente le competenze per il Verificatore nominato dal Tribunale, pari ad € 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti;

**VISTA** la relazione istruttoria sulla costituzione del debito predisposta dal Responsabile del Settore LL.PP. e programmazione, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CONSIDERATO** che la Sentenza di che trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1°, lett. a) D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, da qui la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al cap. 236 denominato “Oneri straordinari della gestione corrente”, e che la spesa viene finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

**VISTO:**

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

**CONSIDERATO** che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Programmazione la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

**VISTO:**

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;  
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**UDITI** gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 ( Orlandi K., Sanghez M.A., Nicolaci A., Renna O.L.), espressi in forma palese dai consiglieri presenti;

#### **DELIBERA**

**Di dare atto** che quanto riportato in narrativa si intende qui integralmente riportato e trascritto;

**Di prendere atto** delle sentenza del TAR Lecce – Sezione I n. 1173/2013, con la quale il Comune di Trepuzzi è stato riconosciuto colpevole di illegittima occupazione di un'area di circa 150 mq (parte del terreno di cui al Fg. 20 ex P.IIa 103) ubicata in Via G. Elia (nella cd. Zona Monaco) di proprietà dei ricorrenti germani LEO Vincenzo e LEO Marcello (eredi di LEO Cosimo), occupata sine titulo dal Comune di Trepuzzi per la realizzazione di parcheggi e allargamento della sede stradale, la cui indennità doveva essere determinata dal Comune di Trepuzzi secondo le disposizioni di cui al DPR n. 327/2001 e s.m.i.

**Di prendere atto** delle sentenza del TAR Lecce – Sezione III n. 1150/2021, relativa al ricorso per ottemperanza della predetta Sentenza n. 1173/2013, con la quale il Comune di Trepuzzi è stato condannato al pagamento:

- della somma di € 19.792,66 in favore dei ricorrenti, germani LEO Vincenzo e LEO Marcello, a titolo di indennità per illegittima occupazione dell'area in oggetto per il periodo dal 23/11/1992 al 08/04/2008, ivi incluse le spese legali e gli interessi legali;
- della somma di € 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti in favore del Verificatore nominato dal Tribunale (ing. Antonio IAIA).

**Di riconoscere**, ai sensi dell'art.194 - comma 1° lett.a) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 21.040,66, così come analiticamente descritto nella relazione istruttoria allegata alla presente deliberazione, in favore di:

- della somma di € 19.792,66 in favore dei ricorrenti, germani LEO Vincenzo (C.F. LEOVCN70T29I119M) e LEO Marcello (C.F. LEOMCL73A03I119B);
- della somma di € 1.248,00 in favore dell'ing. IAIA Antonio (C.F. IAINTN62M30B180X).

**Di dare atto** che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

**Di dare atto** che, trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio (se ricorre il caso).

**Di dare atto che** la somma di € 21.040,66 per il pagamento del debito in oggetto trova copertura sulle risorse di cui al cap. 236 denominato "Oneri straordinari della gestione corrente", finanziato con mezzi ordinari di bilancio.

**Di dare atto** che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

**Di trasmettere** il presente provvedimento ai responsabili del procedimento per l'immediata liquidazione delle spese.

**Di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata votazione e con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 ( Orlandi K., Sanghez M.A., Nicolaci A., Renna O.L.), espressi in forma palese dai consiglieri presenti;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs.

n.267/2000 e ss.mm.ii.

Si allega il resoconto stenotipografico relativo al punto all'ordine del giorno

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to Ing. Giancarlo FLORIO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Ins. Anna Maria CAPODIECI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 19/11/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data .....

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**